

f) *Crediti e debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio*

Il comma 4 dell'art. 3 del Decreto prevede che "Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese."

Qualora si debba reimputare un residuo passivo all'esercizio in corso o ad esercizi successivi, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato della spesa per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;

- nel primo esercizio del bilancio di previsione in corso si incrementa il fondo pluriennale iscritto in entrata, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale della spesa di cui al punto precedente;

- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata (è esigibile) si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Le variazioni agli stanziamenti di detto fondo e agli stanziamenti correlati sono effettuate con provvedimento amministrativo entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Riguardo al "Fondo pluriennale vincolato" si richiamano anche le disposizioni del comma 5 dell'art. 3 del Decreto.

Inoltre, dalla ricognizione dei residui può risultare che l'importo dei crediti e dei debiti sia maggiore dell'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati: in tal caso è necessario procedere all'immediato accertamento o impegno, rispettivamente, di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

Se risultano debiti non registrati quando l'obbligazione era sorta, è necessario attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori-bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.

In sede di riaccertamento ordinario non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi per il fatto che la spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale.

Considerata la rilevanza e la complessità delle nuove norme, si raccomanda agli enti in indirizzo di porre particolare attenzione alle presenti istruzioni. I revisori dei

conti dedicheranno massima attenzione nella vigilanza della corretta applicazione dell'intero processo del riaccertamento ordinario dei residui in ciascun ente, ivi incluso il rigoroso rispetto dei termini previsti per l'adozione della delibera da parte dell'organo di vertice.

Si invitano i Dipartimenti regionali a dare massima diffusione della presente presso gli enti strumentali e gli organismi strumentali da essi dipendenti.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: SAMMARTANO

(2016.11.641)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 14 marzo 2016, n. 4.

Centri di dialisi privati - Modifica della circolare 23 settembre 2003, n. 1119 - Adempimenti.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DELLA SICILIA

AI DIRETTORI DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE SALUTE DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DELLA SICILIA

La circolare 23 settembre 2003, n. 1119 emanata dal Dipartimento regionale IRS oggi D.A.S.O.E., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 17 ottobre 2003, n. 45, ha disposto per il rilascio delle autorizzazioni dei centri di dialisi privati taluni adempimenti da porre in essere in capo al servizio di Igiene degli ambienti di vita e altri al servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.

Orbene, si ritiene opportuno, in un'ottica di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, che tutti gli adempimenti connessi al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura ed esercizio e/o ampliamento, trasferimento etc. così come le variazioni dotazione organica, trasformazione ragione sociale etc. siano intestate a un unico soggetto.

Per quanto sopra detto e tenuto conto che le suddette autorizzazioni sono gravate dal pagamento della tassa di concessione governativa regionale, si reputa più funzionale che gli adempimenti citati nella circolare n. 1119/2003 siano attribuiti al servizio Igiene degli ambienti di vita.

In ultimo, si invitano i direttori generali a dare disposizioni al servizio di medicina di base affinché inoltri al S.I.A.V. le richieste non ancora espletate nonché informare i rappresentanti legali dei centri di dialisi privati delle modifiche adottate dalla presente circolare.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico: TOZZO

(2016.11.679)102